
Trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità

di [Roberta De Marchi](#)

Publicato il 18 Settembre 2012

l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare, e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. Quali possono essere i casi? Come va gestito, ai fini fiscali, il caso dell'accettazione tacita dell'eredità?

Con circolare n. 3/T del 12 settembre 2012 l'Agenzia del Territorio ha fornito importanti chiarimenti in ordine ai profili sanzionatori della trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità, con particolare riferimento all'applicabilità o meno del regime sanzionatorio di cui all'art. 9 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, norma che prevede per chi ometta la richiesta di trascrizione o le annotazioni la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta (se l'omissione riguarda trascrizioni o annotazioni soggette ad imposta fissa o non soggette ad imposta o da eseguirsi a debito, ovvero per le quali l'imposta è stata già pagata entro il termine stabilito, si applica la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire quattro milioni – da convertire ovviamente in euro).

Profili civilistici

L'art. 476 c.c. prevede che *"l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede"*.

L'accettazione tacita presuppone, quindi, l'esplicazione di un'attività personale del chiamato, con la quale si pone in essere un atto incompatibile con la volontà di rinunciare e non altrimenti giustificabile se non nella qualità di erede, configurandosi, in tal modo, un comportamento che implica necessariamente la volontà di acquistare l'eredità.

In forza degli artt. 477 e 478 c.c., comportano accettazione tacita dell'eredità:

- la donazione, la vendita o la cessione dei diritti successori ad un estraneo o ad altri chiamati;
- la rinuncia ai diritti di successione, laddove fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati.

Secondo la casistica elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, sono inoltre idonei a configurare accettazione tacita gli atti di disposizione di singoli beni ereditari (i.e. la vendita di un bene immobile della massa ereditaria), o anche comportamenti concludenti del chiamato, che abbia posto in essere un atto o una serie di atti significativi della volontà di accettare (i.e. l'esperimento delle azioni tese alla rivendica od alla difesa della proprietà di beni ereditari o al risarcimento per la loro mancata disponibilità).

Tratto distintivo dell'istituto, peraltro, è che l'accettazione tacita - e il correlato acquisto *iure hereditatis* - non avviene in relazione ad un'esplicita dichiarazione di volontà del chiamato in tal senso (dichiarazione di accettazione o assunzione del titolo di erede in un atto pubblico o in una scrittura privata, ipotesi che configurano accettazione espressa, ex art. 475 c.c.), ma in dipendenza di un comportamento chiaro ed univoco da parte del chiamato stesso, non altrimenti giustificabile se non nella qualità di erede.

L'accettazione configura, quindi, un negozio unitario, riferito all'eredità in sé, e quindi qualsiasi fatto concludente che comporti implicita accettazione, anche non correlato ad atti di disposizione, determina l'acquisto dell'intero patrimonio relitto, sia pure nei limiti della delazione.

Per quanto concerne poi la pubblicità dell'acquisto *iure successionis* nei registri immobiliari, l'art. 2648, c. 1, c.c. stabilisce che "*si devono trascrivere l'accettazione dell'eredità che importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell'art. 2643 o liberazione dai medesimi e l'acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto*".

Con riferimento alle modalità con cui operare la trascrizione, la norma distingue a seconda che l'accettazione sia espressa ovvero tacita.

In ordine alla prima ipotesi - accettazione espressa - l'art. 2648, c. 2, c.c. prevede che la trascrizione si opera sulla base della dichiarazione del chiamato all'eredità, contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

Per quanto attiene alla seconda ipotesi - accettazione tacita - il terzo comma del citato art. 2648 c.c. dispone che "*se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità, si può richiedere la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente*".

In entrambi i casi, peraltro, la funzione di tale pubblicità è riconducibile all'esigenza di assicurare la continuità delle trascrizioni, secondo i principi fissati dall'art. 2650 c.c..

Profili fiscali: regime sanzionatorio

La circolare, quindi, affronta le conseguenze, sotto il profilo sanzionatorio, della trascrizione di un "atto" comportante accettazione tacita di eredità oltre il termine di trenta giorni.

Relativamente all'esistenza e ai limiti di un obbligo di richiedere la trascrizione degli atti soggetti a tale forma di pubblicità, la dottrina e la giurisprudenza di legittimità sono unanimemente concordi nel ritenere che, al di là della terminologia usata dal codice civile (art. 2643: "*Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione...*"; art. 2645: "*Deve del pari rendersi pubblico...*"; art. 2648 "*Si devono trascrivere...*"), la trascrizione configura un onere per le parti, la cui inosservanza impedisce di avvalersi della particolare protezione correlata al principio di opponibilità di cui all'art. 2644 c.c..

Per i pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato un atto soggetto a trascrizione vi è invece un vero e proprio obbligo di curare tale adempimento pubblicitario, obbligo sancito, sotto il profilo civilistico, dall'art. 2671 c.c. e, sotto il profilo fiscale, dall'art. 6, c. 1, del D.Lgs. n. 347 del 1990.

La citata norma fiscale, peraltro, circoscrive l'obbligo dei pubblici ufficiali di richiedere la trascrizione agli atti "*... che hanno ricevuto o autenticato*".

Laddove, dunque, l'accettazione dell'eredità consegua ad un'espressa dichiarazione in tal senso e la stessa sia contenuta in un atto pubblico od in una scrittura autenticata, la fattispecie - posta l'esistenza di un negozio giuridico formale ricevuto o autenticato dal pubblico ufficiale - risulta pienamente inquadrabile nell'alveo delle previsioni di cui all'art. 6, c. 1, del D.Lgs. n. 347 del 1990; da ciò ne deriva il conseguente obbligo per il pubblico ufficiale di richiedere la relativa formalità pubblicitaria nei termini ivi previsti e, in caso di inosservanza, l'assoggettabilità del medesimo alle sanzioni indicate nell'art. 9 del decreto legislativo stesso.

Per quanto attiene all'ipotesi di accettazione tacita essa può configurarsi non solo in presenza di atti di disposizione, ma anche in virtù di comportamenti concludenti.

Pur in presenza di un atto col quale si dispone in ordine a cespiti ereditari, questo potrebbe non essere soggetto, *ex se*, a trascrizione (i.e. perché il chiamato ha donato un bene mobile), ovvero, pur essendolo per contenuto, potrebbe non essere trascrivibile non rivestendo la forma qualificata (i.e. si pensi al preliminare di vendita di un immobile effettuato con semplice scrittura privata).

Anche in questi casi, peraltro, non si verifica in capo al chiamato un acquisto successorio del singolo cespite, ma l'acquisto della qualità di erede nel suo complesso, situazione unitaria riferibile anche a tutti i diritti reali immobiliari ricompresi nell'asse ereditario. Un successivo atto di disposizione consacrato in forma notarile - ancorché, in ipotesi,

non relativo a beni immobili - verrebbe unicamente a concretizzare il requisito formale necessario per rendere pubblica nei registri immobiliari l'intervenuta accettazione tacita.

Ciò per l'esigenza di depositare nei registri immobiliari un titolo che, per ragioni di logica del sistema e di espressa previsione normativa, abbia la forma minima prevista per la trascrivibilità di un atto (cfr. art. 2657 c.c.).

L'atto con forma qualificata al quale correlare l'esistenza della volontà di accettare diventa dunque il veicolo documentale che consente di curare la prevista pubblicità senza la necessità di formalizzare un'espressa dichiarazione in tal senso (*"Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità, si può richiedere la trascrizione sulla base di quell'atto..."*).

Secondo gli estensori del documenti di prassi dal tenore letterale del terzo comma dell'art. 2648 c.c. ed in particolare dall'uso del verbo "*potere*" ("*... si può*

richiedere la trascrizione...") si evince una facoltà, non con riguardo all'onere per la parte di curare la trascrizione ai fini di cui all'art. 2650 c.c., ma nel senso di permettere detta trascrizione in forza di un atto diverso dall'accettazione espressa.

Pertanto, l'accettazione tacita di eredità, proprio perché non è operata sulla base di un'espressa dichiarazione di volontà in tal senso, né risulta necessariamente correlata ad un atto di per sé trascrivibile, non rientra nel novero degli "*atti soggetti a trascrizione*" per i quali l'art. 6, c. 1, del D.Lgs. n. 347 del 1990 pone l'obbligo di curare la trascrizione in capo al pubblico ufficiale rogante o autenticante.

Correlativamente, quando viene redatto un atto, in forma qualificata, dal quale risulti l'accettazione tacita dell'eredità, la trascrizione dell'acquisto *mortis causa* oltre i trenta giorni dalla data dell'atto sulla base del quale è consentito curare l'adempimento pubblicitario non può configurare una fattispecie sanzionabile ai sensi dell'art. 9, c. 2, del suddetto D.Lgs. n. 347 del 1990.

Ciò, anche in coerenza con il fatto che, per quanto sopra evidenziato, l'acquisto della qualità di erede per accettazione tacita potrebbe risalire ad un comportamento concludente ovvero ad un atto antecedente - non trascritto in quanto privo dei necessari requisiti di forma - in relazione ai quali il successivo atto di forma qualificata verrebbe, dunque, a configurare esclusivamente un titolo formalmente idoneo a far risultare nei pubblici registri un evento giuridico (accettazione tacita dell'eredità) che, in realtà, si è già verificato in un momento precedente.

Conclusioni

Alla luce delle argomentazioni sopra esposte in ordine all'istituto in esame la circolare conclude nel senso che l'eventuale richiesta di trascrizione dell'intervenuta accettazione tacita di eredità effettuata, sulla base di un atto a ciò idoneo, oltre il termine di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 347 del 1990 non risulta suscettibile di configurare una violazione tributaria sanzionabile.

18 settembre 2012

Roberta De Marchi